



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI

Scuola polo inclusione-Scuola in ospedale

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

CONVENZIONE

CONVENZIONE CON UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI DOPOSCUOLA PRESSO L'IC VI DI UDINE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 E SS.MM.II.

(ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

- IC VI di Udine, nella persona di Leonardo Primus, in qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell'IC VI di Udine, domiciliato per ragioni di carica presso la sede dell'istituto, sita in Udine, Via XXV APRILE, 1, che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'IC VI di Udine - d'ora innanzi anche solo denominato "IC" o "Amministrazione precedente" o "AP"
e

- ASSOCIAZIONE IL PELLICANO ODV in persona del legale rappresentante pro tempore VOLPETTI ROBERTO, con sede in UDINE, Viale Venezia, n.281/a, CAP 33100 C.F. 94032070305, che interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Ente del Terzo Settore, iscritto al RUNTS nella sezione "Organizzazioni di Volontariato", d'ora innanzi anche solo denominato "Associazione/Organizzazione"

PREMESSO CHE:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per

promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17 del d.lgs. 117/2017;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare un disciplinare, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'IC VI di UDINE è stata indetta procedura comparativa finalizzata ad acquisire candidature finalizzate all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore, nello specifico un'organizzazione di volontariato o un'Associazione di Promozione Sociale, con cui stipulare apposita Convenzione ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 per la "gestione delle attività del doposcuola presso le scuole secondarie dell'IC VI di Udine";
- con Determinazione Dirigenziale prot. 11281 del 15/11/2024 e 11551 del 21/11/2024 è stata selezionata l'ODV/APS ASSOCIAZIONE IL PELLICANO ODV iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore in data 19/12/2022 con numero rep. 88544, per la stipulazione della Convezione di cui innanzi;
- Visti inoltre:
 - l'Art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - il D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
 - la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
 - il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
 - il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione



In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzosettore, previa procedura comparativa, l'IC VI di Udine si avvale dell'Organizzazione denominata ASSOCIAZIONE IL PELLICANO ODV iscritta al RUNTS, per la **"gestione delle attività del doposcuola presso le scuole secondarie dell'IC VI di Udine"**, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico alla base della presente Convenzione, all'art. 2 "Oggetto della Convenzione". Oggetto della convenzione è la gestione di una attività strutturata, di sostegno e accompagnamento scolastico, di promozione del successo formativo dei bambini e dei ragazzi, integrata da momenti ricreativi, di socializzazione e confronto tra pari. L'offerta di sostegno educativo e relazionale avviene sia nel momento dell'effettuazione dei compiti e delle varie attività di aiuto scolastico, sia attraverso la promozione di momenti di socializzazione, di dialogo e discussione, di attività di laboratorio e di gioco, nell'ambito di un confronto costante con le figure degli educatori.

Art. 3 – Durata della convenzione

La Convenzione ha durata fino al 30 giugno 2025, dalla data di stipula della Convenzione;

La Convenzione, stipulata tra le parti a conclusione della presente procedura, potrà essere prolungata per un ulteriore anno previa comunicazione di disponibilità tra le Parti ed eventuale ri-progettazione degli interventi con ulteriori fondi dedicati.

Art. 4 – Beneficiari

Le azioni progettuali sono rivolte ad alunni delle scuole secondarie di primo grado "Marconi e Bellavitis" dell'IC VI di Udine.

Art. 5 – Impegni dell'associazione/organizzazione

L'Associazione/Organizzazione si impegna a:

- garantire la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- lo svolgimento delle attività in media per 6 ore settimanali;
- presenza di personale/volontari esperti nelle materie attinenti la presente convenzione;
- garantire l'osservanza del Decreto Legislativo 196/2003 "Testo Unico sulla protezione dei dati personali", del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, da parte dei propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto all'attività e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso;
- trasmettere, quando richiesta, una relazione concernente l'andamento della gestione del Progetto con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto accesso al progetto nel periodo di riferimento. Resta a totale carico dell'ente attuatore tutto quanto concerne l'espletamento dell'attività in convenzione, compresa la messa a disposizione del materiale per laboratori linguistici e/o modulistica per lo svolgimento delle attività.

L'amministrazione precedente, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione del servizio, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi alla gestione delle attività, al Coordinatore Responsabile nominato sig. VOLPETTI ROBERTO (legale rappresentante dell'ODV).



Il Coordinatore Responsabile sarà tenuto a comunicare all'AP il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Servizio di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore Responsabile sarà cura dell'ente attuatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

In particolare, il Coordinatore Responsabile avrà il compito di: a) organizzare e dirigere l'impiego del personale o dei volontari; b) garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione delle attività; c) garantire il rispetto dei programmi di lavoro e degli interventi previsti; d) garantire il rispetto delle norme di sicurezza in attuazione al T.U. sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.

L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola Associazione/Organizzazione, salvo per le attività derivanti da eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione dell'Elaborato Tecnico.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Organizzazione assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al all'IC VI di Udine le criticità e le problematiche che dovessero insorgere.

Art. 6 – Rimborsi e impegni dell'Amministrazione Procedente

1. L'IC VI di Udine metterà a disposizione dell'APS o ODV le risorse economiche a rimborsodelle spese effettivamente sostenute e documentate, con un tetto massimo per la durata della convenzione pari ad **€ 11.000,00**.
2. I rimborsi verranno erogati dietro presentazione di note contabili fuori campo IVA trattandosi di erogazioni a titolo di contributo ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990, che dovranno contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute.
3. A tal fine si richiama l'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore che vieta i rimborsi spese di tipo forfettario e inoltre, al comma successivo, stabilisce che il rimborso spese massimo, eventualmente riconosciuto dall'Associazione/Organizzazione ai volontari coinvolti per l'attività svolta, non può superare il tetto massimo pari a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.
4. Sono rimborsabili, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati da giustificativi di spesa fiscalmente validi e nel rispetto delle normative vigenti:
 - costo di personale eventualmente impiegato, per la quota retribuzione esclusivamente e tassativamente riconducibile alle attività convenzionate;
 - oneri relativi alle spese per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (ex art. 4 L.266/91);
 - spese vive e documentate per la gestione dell'attività;
 - rimborsi spese ai volontari;

le spese, inoltre, dovranno:

- essere sostenute successivamente alla sottoscrizione della Convenzione;
 - essere coerenti con le finalità previste dal progetto e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
 - essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
5. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure

in forma forfettaria.

6. L'Amministrazione Procedente rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti la Convenzione e comunque con i volontari e il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.
7. La sede per le attività sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Procedente.

Art. 7 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività oggetto della presente Convenzione, sono quelle risultanti dall'Elaborato Tecnico presentato dall'Associazione/Organizzazione e avranno rapporti di lavoro/obbligazionari/associativi esclusivamente con l'Associazione/Organizzazione medesima. L'Amministrazione Procedente è considerata terza a tutti gli effetti.
2. Il personale dell'Associazione/Organizzazione, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile – coordinatore di progetto individuato sarà – oltre al legale rappresentante dell'Associazione/Organizzazione – il referente per i rapporti con l'IC VI di Udine, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Associazione/Organizzazione si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL di riferimento ed eventuali contratti integrativi.
5. Nessun rapporto intercorrà, sotto tale profilo, con il l'IC VI di UDine, restando quindi ad esclusivo carico dell'Associazione/Organizzazione tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro/associativo con il personale impiegato nelle attività.
6. L'Associazione/Organizzazione è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'IC VI di Udine.
7. Tutto il personale svolgerà le attività e i propri compiti con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 8 – Referente delle attività

Il referente delle attività individuato dall'Associazione/Organizzazione cura i rapporti con l'Amministrazione Procedente, vigila sullo svolgimento delle attività, ne verifica l'andamento attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

Art. 9 – Assicurazioni

1. L'Associazione/Organizzazione, a norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, stipulerà una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Gli oneri della suddetta polizza, ove non altrimenti rimborsati, saranno a carico dell'Amministrazione Procedente (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione.
3. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'IC VI di Udine, l'Associazione/Organizzazione provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
4. L'Associazione/Organizzazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'IC VI di Udine è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
5. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'Associazione/Organizzazione ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n. 0044012311570 del 31/12/2023 rilasciata da CATTOLICA ASSICURAZIONI per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei. L'IC VI è considerato "terzo" a tutti gli effetti.
6. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 10 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. L'importo massimo riconosciuto all'Associazione/Organizzazione per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 11.000,00.
2. Le spese sostenute dall'APS o ODV verranno rimborsate entro 45 giorni dal termine della Convenzione, a seguito della presentazione di note accompagnate dagli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione come riportato all'art. 12 della presente Convenzione.
3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione da parte dell'IC VI, a seguito di verifica di congruità.
4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
5. La corresponsione dei singoli importi sarà subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.
6. Ai sensi delle Linee guida di cui al D.M. 72/2021, con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, l'affidatario sarà tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare n. 2

del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Associazione/Organizzazione, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ANAC in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente Convenzione, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della Convenzione.
3. L'Associazione/Organizzazione si obbliga, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'Associazione/Organizzazione o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, L'Associazione/Organizzazione si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'APS/ODV è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'associazione/Organizzazione non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.
8. In atti è presente la comunicazione dell'APS/ODV in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.

Art. 12 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. L'IC VI di Udine assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Associazione/Organizzazione, attraverso la verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della

buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico, all'Associazione/Organizzazione, la quale è tenuta ad apportare le variazioni richieste.

2. L'IC VI di Udine è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Associazione/Organizzazione.
3. A tale proposito, l'Associazione/Organizzazione, procederà alla rendicontazione delle attività svolte nelle tempistiche indicate all'art. 10, in modo che l'IC VI di Udine possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.
4. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.
5. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, L'Associazione/Organizzazione presenterà – entro e non oltre il 30 luglio 2025 una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.
6. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato.
7. Saranno ammesse a rendicontazione le spese sostenute Associazione/Organizzazione di cui all'art.6 della presente Convenzione.

Art. 13 - Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione l' Associazione/Organizzazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'IC VI di Udine.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L' Associazione/Organizzazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell'Associazione/Organizzazione partecipante e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Associazione/Organizzazione sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente alle procedure

adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.

7. L' Associazione/Organizzazione non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. e, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'IC VI di UDine, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.
3. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.
4. In esecuzione della presente convenzione, l'Associazione/Organizzazione effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679(di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
6. L'Associazione/Organizzazione è, pertanto, designata dall'IC VI di Udine quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.
7. L'IC VI di Udine ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società VARGIU SCUOLA SRL mail: vargiuscuola@pec.it
8. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 15 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure


1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 L'Associazione/Organizzazione e, per suo tramite, i suoi volontari, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione della Convenzione.

Art. 16 –Contestazioni, Sospensione e risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Associazione/Organizzazione, l'IC VI di Udine liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a L'Associazione/Organizzazione
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL di riferimento;
 - irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
 - la perdita di tali requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione;
 - qualora venisse meno il requisito relativo all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - gravi violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni normative applicabili alla presente Convenzione;
3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione dell'IC VI di Udine, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. Le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'AP, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la risoluzione della Convenzione con revoca integrale dal contributo concesso e con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
5. In caso di mancato rispetto degli impegni finalizzati all'attuazione del progetto finanziato, ovvero in caso di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dello stesso, potrà essere attivato il procedimento di risoluzione della Convenzione.
6. Nel caso di risoluzione della Convenzione, l'Associazione/Organizzazione è tenuta a restituire eventuali somme indebitamente percepite. Saranno corrisposte, se dovute, solamente le somme erogabili fino alla permanenza dei requisiti.
7. L'AP si riserva in qualsiasi momento di disporre la sospensione o cessazione degli interventi e delle attività a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. In tal caso all'Associazione/Organizzazione non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 17 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice



Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Udine.

Art. 19 – Registrazione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Associazione/Organizzazione se dovuti.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

UDINE, 28 NOVEMBRE 2024

FIRME

Per l'ic VI di Udine


Prof. Leonardo Primus





Per l'Associazione/Organizzazione "IL PELLICANO ODV" Il Legale rappresentante

Sig. Roberto Volpetti



Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della Convenzione siglata tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:


- 2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- 2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- 2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- 2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

- 2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- 2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- 2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
- 2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto



all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

- 2.5** Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

- 3.1** Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipologico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
- 3.2** Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
- 3.3** Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

- 4.1** Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
- 4.2** Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
- 4.3** In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.



4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.



8. Cancellazione dei dati personali

- 8.1** Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati

9. Audit

- 9.1** Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.
- 9.2** L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami


- 10.1** Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

- 11.1** Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri Sub-Responsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a a) descrivere la natura della violazione dei dati personali; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.



11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato



stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleva

- 12.1** Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
- 12.2** A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
 - 12.2.1** avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
 - 12.2.2** non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
 - 12.2.3** non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
 - 12.2.4** fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

- **“Garante per la protezione dei dati personali”:** è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
- **“Dati personali”:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **“GDPR” o “Regolamento”:** si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
- **“Normativa Applicabile”:** si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
- **“Appendice Security”:** consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
- **“Reclamo”:** si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare odi un Suo Responsabile del trattamento;
- **“Titolare del Trattamento”:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,

determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- **“Trattamento”:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Responsabile del trattamento”:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **“Pseudonimizzazione”:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data Udine, 28 novembre 2026

Per l'IC VI di Udine, Il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Primus



Per l'Associazione/Organizzazione «IL PELLICANO ODV» Il Legale rappresentante, sig. Roberto Volpetti

